

«Allegato “A” al verbale di Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto»

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA



«PUBBLICA ASSISTENZA G.E.O.»
(Gruppo Operativo Emergenza)



Capo I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione – È costituita l'Associazione denominata «Pubblica Assistenza G.E.O.», anche denominabile in breve con il seguente acronimo PA GEO, più avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 – Sede e durata – L'Associazione ha sede legale in Sapri, alla via Verdi n 22, CAP 84073. La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 – Vincolo dell’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti– Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale e dei Regolamenti adottati

Capo II

Attività di interesse generale

Articolo 4 – Principi ispiratori – L’Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte – L’Associazione, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

1. Migliorare la qualità della vita, con particolare riferimento alle esigenze del malato e di chi abbia comunque bisogno di interventi Sociali, Assistenziali, Sanitari, Terapeutici, Riabilitativi.
2. Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, come specificato dall’art. 25 Legge 23/12/1978 n. 833, specie nelle zone meno provviste di strutture e servizi pubblici.
3. Diffondere nella cittadinanza la conoscenza di metodologie di Primo Soccorso ad infortunati.
4. Promuovere ed incentivare l’attività di volontariato.
5. Primo Soccorso, trasporto infermi ed Emergenza 118
6. Servizi Socio-Sanitari ed assistenziali
7. Ricerca e sviluppo di progetti e altre sperimentazioni innovatrici su handicap, sanità, assistenza e ogni campo utile a migliorare la qualità della vita
8. Offrire servizi di formazione. Curare la formazione professionale in ambito sociale, ambientale, sanitario ed assistenziale sia dei propri associati che non associati
9. Offrire servizi di gestione di strutture sociosanitarie. L’associazione potrà quindi, gestire sia in proprio che per conto terzi, anche in forma di consulenza, strutture e servizi di carattere sociale, sanitario e ricreativo:
 - i. Strutture adibite a servizi sanitari
 - ii. Centri di assistenza infermieristica, sanitaria, riabilitativi
 - iii. Servizi e centri di riabilitazione, strutture di accoglienza per le persone anziane Auto-sufficienti e non.

- iv. Strutture di accoglienza per persone con handicap, invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, disabili fisici e mentali, ragazze madri, anziani, minori, immigrati e di chiunque si trovi in difficoltà, ne abbia bisogno o faccia richiesta ecc.
- v. Centri di ascolto e consultori
- vi. Centri sociali
- vii. Case famiglia

10. Attuare interventi domiciliari in situazione di disagio

Per perseguire tali scopi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, offrire servizi di:

- a) Trasporto infermi, di tipo A, di tipo B e di ogni altro tipo, con ogni mezzo, aereo navale o terrestre e di ogni altro tipo.
- b) Trasporto semplice
- c) Trasporto di sangue
- d) Trasporto di organi
- e) Trasporto di persone in particolari condizioni.
 - Portatori di handicap
 - Audio lesi
 - Video lesi
 - Anziani e non
 - Psicolabili e di chiunque ne abbia la necessità o faccia richiesta
- f) Trasferimenti, trasporto di persone e cose, di ogni altro genere a favore di enti pubblici, case di cura, di privati cittadini e di chiunque ne abbia necessità o faccia richiesta.
- g) Offrire Servizi di Emergenza
 - Primo Soccorso e trasporto infermi
 - Emergenza sanitaria sul territorio nazionale (118)
- h) Assistenza sociale, sanitaria, assistenziale, riabilitativa, terapeutica, presso proprie sedi, presso strutture pubbliche, strutture private o presso il domicilio del richiedente.

11. Svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali e quelle ad essi accessorie, in quanto di essi integrative, anche se non esplicitamente previste dallo Statuto, con le sole limitazioni previste dalla legge;

In relazione a quanto sopra, l'Associazione può intraprendere ogni attività, stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto di terzi o per tramite di terzi, anche stipulando convenzioni con Enti pubblici e privati, mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, altresì attraverso la partecipazione a gare ed appalti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata; l'individuazione delle attività

diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che la effettuerà secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e del decreto ministeriale ivi previsto e richiamato.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 – Volontari – Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se il Consiglio Direttivo abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza,

nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Capo IV **Il rapporto sociale**

Articolo 8 – Requisiti dei soci – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo Settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 9 – Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo Settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale del Consiglio Direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

Articolo 11 – Ricorso avverso la denegata iscrizione – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 11.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Segretario-Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Segretario-Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Articolo 13 – Ammissione a socio delle persone giuridiche – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14 – Categorie di soci – I soci si dividono nelle seguenti categorie: Fondatori; Volontari; Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I Soci Onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall'Assemblea dei soci in

seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 – Durata dello status di socio – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 20 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 – Diritti dei soci – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 17 – Restrizione dei diritti per i soci minorenni – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 18 – Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

- a.** Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b.** Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c.** Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d.** Eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e.** Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;

f. Pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 20 – Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

- a.* Decesso;
- b.* Mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- c.* Rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 20 (venti) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- d.* Espulsione.

Articolo 21 – Espulsione e sospensione del socio – L'espulsione e la sospensione del socio possono avvenire per i seguenti motivi:

- a.* Inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b.* Danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c.* In ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;

a seconda della gravità della violazione contestata.

Articolo 22 – Sospensione dai diritti legati allo *status* di socio – I diritti legati allo *status* di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo *status* di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata o direttamente all'interessato con firma di un documento attestante l'avvenuta ricezione della comunicazione. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 23 – Procedimento per l'espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, o direttamente all'interessato con firma di un documento attestante l'avvenuta ricezione della comunicazione

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione o la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 24 – Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 19 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo

Articolo 25 – Effetti della perdita dello *status* di socio – La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né dà diritto a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

Capo V **Organi e Cariche Sociali**

Sezione I

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 26 – Organi sociali – Sono organi sociali:

- a.** L'Assemblea dei Soci;
- b.** Il Consiglio Direttivo;

Articolo 27 – Cariche Sociali – Sono cariche sociali:

- a.** Presidente del Consiglio Direttivo
- b.** Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- c.** Il Segretario Tesoriere;
- d.** Il Responsabile del Servizio Ispettivo

Articolo 28 – Libri Sociali – L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a.** Il Libro dei Soci;
- b.** Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- c.** Il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d.** Il Libro dei verbali dell'Organo di Controllo (se costituito);
- e.** Il Libro dei verbali del Revisore legale dei conti (se nominato).

L'Associazione dovrà tenere altresì un "Registro dei Volontari".

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del Capo VI del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 29 – Elezione degli organi e delle cariche – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario Tesoriere e Responsabile del Servizio Ispettivo, possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Articolo 30 – Durata degli organi sociali – La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro del Consiglio Direttivo per tre mandati consecutivi, non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 31 – Appartenenza all'Associazione e Rappresentatività – In accordo con l'Art 26 del D. Lgs. n. 117/2017, per garantire la massima rappresentatività e democrazia, si prevede che i

componenti del Consiglio Direttivo siano scelti, in maggioranza tra le persone fisiche associate con una preferenza per i soci onorari, ed il rimanente tra i dipendenti dell'Associazione stessa, con una preferenza per gli appartenenti a categorie protette. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 32 – Conflitto di interesse – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima, possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 33 – Elettività e gratuità delle cariche – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica.

Sezione II *L'Assemblea dei soci*

Articolo 34 – Composizione – L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 35 – Presidenza dell'Assemblea dei soci – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario Tesoriere dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 36 – Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci – Il Segretario Tesoriere ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo unitamente al Presidente.

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci e conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Articolo 37 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 38 – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30° giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 39 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci o dai 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 40 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso, per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 22 e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 20, lettera c) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a.** La data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;

b. L'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 41 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 42 – Competenze dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea dei soci delibera in materia di:

- a.** Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b.** Assegna compiti e/o mansioni in base alle esigenze e necessità;
- c.** Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d.** Deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e.** Deliberazione sull'esclusione degli associati;
- f.** Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g.** Indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- h.** Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- i.** Individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- j.** Adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- k.** Eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l.** Approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- m.** Approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;

- n.** Determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- o.** Atti di straordinaria amministrazione;
- p.** Contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
- q.** Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 43 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

Articolo 44 – Competenze dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a.** Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b.** Trasformazione o fusione dell'Associazione;
- c.** Scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito al su indicato punto c, riguardo lo scioglimento dell'Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 45 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sono ammesse tre deleghe scritte per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 46 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Sezione III
Il Consiglio Direttivo

Articolo 47 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da quattro consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio. Chi è stato componente del Consiglio Direttivo per tre mandati consecutivi, non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Articolo 48 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo – Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo *status* di socio.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 49 – Incompatibilità – All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Articolo 50 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 51 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 52 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo – La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato

a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 53 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del presidente vale doppio

Articolo 54 – Competenze del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a.** Deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Presidente del Consiglio Direttivo, Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario Tesoriere, Responsabile del Servizio Ispettivo e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario Tesoriere ed il Responsabile del Servizio Ispettivo
- b.** Delegare determinati compiti al Presidente;
- c.** Delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d.** Curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del Registro dei volontari;
- e.** Eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f.** Individuare le attività diverse ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lg. n. 117/2017 e dell'Articolo 5 del presente statuto;

- g.** Amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- h.** Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- i.** Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- j.** Promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- k.** Redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- l.** Assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- m.** Ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- n.** Assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- o.** Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- p.** Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- q.** Elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- r.** Deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- s.** Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- t.** Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- u.** Proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- v.** Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- w. Deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- x. Deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 55 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 56 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Sezione IV *Il Presidente*

Articolo 57 – Rappresentanza legale – Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 58 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 59 – Revoca del Presidente – L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti.

In seguito alla revoca del Presidente, il Consiglio Direttivo resta in carica, fino all'insediamento di un nuovo consigliere e all'assegnazione delle nuove cariche sociali

Articolo 60 – Competenze del Presidente – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'Associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a.* Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b.* Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c.* Sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario Tesoriere presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
- d.* Emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e.* Rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- f.* Predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- g.* Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- h.* Accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- i.* Stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- j.* Assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione V

Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 61 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito, se necessario, di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 62 – Rappresentanza del Vice Presidente – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 63 – Il Segretario Tesoriere – Il Segretario Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario Tesoriere sono:

- a.** L'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- b.** L'estensione, la sottoscrizione e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;
- c.** L'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d.** La verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e.** La regolazione degli interventi in Assemblea;
- f.** La tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g.** La tenuta aggiornata del Registro dei volontari;
- h.** La tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.
- i.** Tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- j.** Tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- k.** Riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l.** Predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Articolo 64 – Responsabile Servizio Ispettivo – Il Responsabile del Servizio Ispettivo può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Responsabile del Servizio Ispettivo sono:

- a.** Verificare l'osservanza dei regolamenti interni da parte degli iscritti
- b.** Promuovere l'eventuale riforma e modifica di tali regolamenti
- c.** Controllo del rispetto della turistica e dei servizi d'istituto da parte dei soci
- d.** Controllo gestione e rendicontazione dei mezzi e delle attrezzature
- e.** Controllo del rispetto delle norme di sicurezza e tutto quanto ad esse connesse

Sezione VI
Sindaco Unico

Articolo 65 – Costituzione dell’Organo di Controllo – Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell’Associazione, l’Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione di un organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

L’Assemblea degli iscritti delibera la nomina di un Sindaco Unico, che assume le funzioni di Organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a.** Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b.** Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c.** Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell’art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L’Assemblea provvede alla nomina del Sindaco unico, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 66 – Norme di incompatibilità - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a.** Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
- b.** Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- c.** Coloro che sono legati all’Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Si applica il disposto dell’art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

All'atto dell'accettazione della carica, il Sindaco deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

Articolo 67 – Durata in carica – La durata in carica del Sindaco Unico è triennale ed è rieleggibile, decade al decadere del Consiglio Direttivo, con conseguente nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci

Articolo 68 – Compenso del Sindaco – Qualora il Sindaco sia individuato tra persone non aderenti all'Associazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, può ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 69 – Competenze dell'Organo di Controllo – Il Sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Sindaco esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017

Articolo 70 – Revisione legale dei conti – L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a.** Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b.** Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c.** Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Capo VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 71 – Entrate dell’Associazione – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- a.** Contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b.** Contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all’Associazione;
- c.** Contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d.** Contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e.** Contributi di organismi internazionali;
- f.** Rendite patrimoniali;
- g.** Donazioni e lasciti testamentari;
- h.** Proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell’Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell’Articolo 75 del presente statuto;
- i.** Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, debitamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
- j.** Proventi dell’attività di raccolta fondi;
- k.** Ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 72 – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all’Associazione è determinata dall’Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 73 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Articolo 74 – Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- a.** Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b.** Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c.** Eventuali avanzzi netti di gestione;
- d.** Donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Articolo 75 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 76 – Esercizio sociale – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 77 – Redazione e presentazione del bilancio – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 78 – Bilancio sociale – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 79 – Trasparenza – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 80 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a.** La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b.** La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 [salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)];
- c.** L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d.** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- e.** La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 81 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi – L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 82 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio – L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del

giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo VII

Norme di chiusura

Articolo 83 – Assicurazione – Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 84 – Norme di funzionamento – Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale.

Articolo 85 – Norme residuali e rinvii – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 10-6-20 di modifica dello statuto dell'Organizzazione di Volontariato denominata «PUBBLICA ASSISTENZA G.E.O.»